

Oggetto: Resoconto relativo alla *Riunione di esperti sulla presunzione di innocenza e sul principio di equità nella raccolta e valutazione della prova nei procedimenti penali* – **Bruxelles, 17-18 luglio 2006**

Ho partecipato all'incontro internazionale di cui all'oggetto, come da delibera del Segretario Generale del C.S.M. del 12 luglio 2006.

L'incontro si è svolto presso il Centro Conferenze Albert Borschette di Bruxelles. All'incontro hanno aderito tutti gli Stati membri, inviando apposita delegazione; erano pure presenti rappresentanti di alcune associazioni non governative di giuristi.

I lavori sono stati introdotti dal dott. Lorenzo Salazar, magistrato fuori ruolo, *Cabinet* del Vice Presidente Frattini. Nell'ambito dell'incontro si è sviluppata una discussione sul Libro Verde della Commissione europea relativo alla Presunzione di Innocenza.

In particolare, nella mattinata del 17 luglio 2006 tutti i delegati sono stati invitati dal *chairman* a riferire la posizione di ciascuno Stato membro sull'argomento. Per quanto concerne la delegazione italiana, composta dal sottoscritto e dal dr. Fabrizio Gandini magistrato addetto all'Ufficio I del Ministero della Giustizia, si è ribadita la convinzione che una eventuale Risoluzione in materia troverebbe base giuridica nell'art. 31, comma 1, lett. c), del Trattato sull'Unione europea. Di opposta opinione, la delegazione del Regno Unito,

convinta che ogni problema di coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri sia risolvibile sulla scorta di prassi virtuose condivise.

La sessione pomeridiana dei lavori è stata presieduta dalla dott.ssa Claudia Gualtieri, magistrato fuori ruolo, distaccato presso la Commissione Europea quale esperto di giustizia penale.

Nella giornata del 18 luglio 2006 i lavori sono proseguiti con l'analisi del principio di equità nel momento di acquisizione e valutazione della prova. Particolare attenzione è stata dedicata al problema della individuazione degli standard minimi di garanzie difensive che tanto lo Stato richiedente la collaborazione, che lo Stato richiesto, devono garantire nel momento di assunzione della prova.

Altra questione ha riguardato la possibilità, o meno, di svolgere coattivamente accertamenti sulla persona dell'indagato al fine di procedere alla sua identificazione (prelievo di campioni salivari, di capelli ed altro).

Tutte le delegazioni hanno convenuto sulla inammissibilità di una prova dichiarativa raccolta sottoponendo il dichiarante a tortura; la delegazione del Portogallo ha sottolineato, peraltro, che ad oggi la nozione di tortura potrebbe ricomprendere anche un interrogatorio protratto per dieci o dodici ore di seguito.

I lavori si sono conclusi nel pomeriggio auspicandosi la prosecuzione del confronto tra le varie delegazioni in un prossimo futuro, anche sul tema specifico della ammissibilità delle prove.

Pur nella diversità delle opinioni, il dibattito al quale hanno dato vita i rappresentanti delle diverse delegazioni è apparso fruttuoso.

Resto a disposizione per ogni necessità od approfondimento.

Con ossequio.

Roma, 20 luglio 2006

dr. Andrea MONTAGNI